

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con delibera C.C. N. 21/27.05.1993 e modificato
con delibere C.C. n. 23/22.03.2000, n. 71/18.12.2007 e n. 55/21.12.2009

SOMMARIO

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Responsabilità del Comune
- Art. 3 – Appalto servizi funebri e cimiteriali

CAPO II – PERSONALE PREPOSTO AI SERVIZI CIMITERIALI

- Art. 4 – Personale addetto ai servizi cimiteriali
- Art. 5 – Organizzazione dei servizi cimiteriali
- Art. 6 – Obblighi del custode del cimitero

CAPO III – TRASPORTO DEI CADAVERI E RITI FUNEBRI

- Art. 7 – Disciplina del trasporto dei cadaveri
- Art. 8 – Trasporti funebri
- Art. 9 – Funerali e percorsi

CAPO IV – POLIZIA INTERNA AI CIMITERI

- Art. 10 – Ricevimento dei cadaveri
- Art. 11 – Orario di apertura dei cimiteri al pubblico
- Art. 12 – Divieti di ingresso nei cimiteri
- Art. 13 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri
- Art. 14 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri

CAPO V – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Art. 15 – Normativa
- Art. 16 – Inumazioni e tumulazioni – termini
- Art. 17 – Epigrafi

Art. 18 – Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri

Art. 19 – Inumazioni e tumulazioni – oneri

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 20 – Esumazioni ed estumulazioni - normativa

Art.21 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Art. 22 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Art. 23 – Oneri

CAPO VII – LAVORI EDILI ALL’INTERNO DEL CIMITERO

Art. 24 – Lavori privati nei cimiteri

Art. 25 –

Art. 26 – Opere private – vigilanza – collaudo

CAPO VIII – SEPOLTURE PRIVATE – CONCESSIONI

Art. 27 – Tipi di sepoltura

Art. 27/BIS – Concetto di concessione

Art. 28 – Durata delle concessioni

Art. 29 – Priorità nell’assegnazione

Art. 30 – Modalità per la concessione

Art. 30/BIS – Loculi in concessione provvisoria

Art. 31 – Concessione di loculi già utilizzati da altri concessionari – Canone

Art. 32 – Concessione aree ed obblighi del concessionario

Art. 33 – Rinuncia alla concessione

Art. 34 – Revoca e decadenza della concessione

Art. 34/BIS – Rinnovo anticipato della concessione

CAPO IX – CREMAZIONE

Art. 35 – Cremazione

Art. 35/BIS – Istituzione del registro della cremazione

Art. 36 – Affidamento e conservazione ceneri da parte dei familiari

Art. 36/BIS – Dispersione delle ceneri

CAPO X – NORME FINALI

Art. 37 – Entrata in vigore

Art. 38 – Pubblicità del regolamento

Art. 39 – Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo comune, ad integrazione delle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
- al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- alle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998
- al Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 e al D.P.R. n° 254 del 10/07/2003;
- alla Legge n° 130 del 30/03/2001,
- alla Legge Regionale del Veneto n. 24 del 25.09.2009.

Art. 2 – Responsabilità del Comune.

Il Comune, mentre ha cura perché all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc, alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee ai servizi cimiteriali, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, loculi, ecc.

Art. 3 – Appalto servizi funebri e cimiteriali.

Il Comune di Trecenta può appaltare a terzi, servizi funebri e cimiteriali.

CAPO II

PERSONALE PREPOSTO AI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 4 – Personale addetto ai servizi cimiteriali.

Per personale addetto ai servizi cimiteriali si intendono:

- i dipendenti comunali che secondo la figura professionale ed il mansionario, sono interessati al funzionamento dei servizi e all'espletamento delle relative pratiche;
- i dipendenti e/o titolari di ditte private regolarmente autorizzate che eseguono lavori o gestiscono servizi per conto del Comune.

Art. 5 – Organizzazione dei servizi cimiteriali.

I dipendenti Comunali addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere, vigila il Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 6 – Obblighi del custode del cimitero.

Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico una copia del presente regolamento e le tariffe aggiornate relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali.

CAPO III

TRASPORTO DEI CADAVERI E RITI FUNEBRI

Art. 7 – Disciplina del trasporto dei cadaveri.

Per il trasporto dei cadaveri, troveranno applicazione le disposizioni del presente regolamento e le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il servizio per il trasporto delle salme è di classe unica per tutti i cittadini, ed è a pagamento secondo una tariffa stabilita dal Consiglio Comunale, tranne i casi in cui il comune sia tenuto ad effettuare prestazioni gratuite nei termini di legge;

in particolare, è gratuito:

- a) il trasporto delle salme dei deceduti o rinvenuti nel comune, dal luogo del decesso o dal rinvenimento al luogo di osservazione più vicino, salvo diverse disposizioni delle autorità competenti in materia;
- b) il trasporto delle salme quando non sia possibile l'identificazione delle stesse e non venga richiesta altra destinazione;
- c) trasporto di salme di militari eseguite dalle amministrazioni militari con mezzi propri;
- d) trasporto ad uno dei cimiteri comunali, comprese le esequie, delle salme dei deceduti iscritti nell'elenco degli assistibili del comune, e che comunque sia dimostrata l'impossibilità di provvedere al pagamento della tariffa prevista.

Anche se gratuito, il trasporto delle salme dovrà essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Se vengono richiesti servizi o trattamenti speciali, il servizio dovrà essere comunque pagato secondo le tariffe vigenti.

Nei casi non esenti, detta tariffa si applica in tutti i casi in cui il feretro viene trasportato per la sepoltura ed il Comune di Trecenta è luogo di partenza o di destinazione della salma.

La tariffa comprende l'eventuale sosta per le onoranze funebri.

Art. 8 – Trasporti funebri.

Il Comune di Trecenta può affidare in appalto a terzi, con diritto di privativa, il servizio dei trasporti funebri come da capitolato speciale d'appalto di cui all'allegato A) che fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 9 – Funerali e percorsi.

I funerali si svolgono, di norma, nei giorni feriali.

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto delle salme ed i funerali, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista con D.P.R. 285/90, ne darà notizia alla polizia Comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune, dal locale di osservazione all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo diverso parere del coordinatore sanitario dell'U.S.L..

CAPO IV

POLIZIA INTERNA AI CIMITERI

Art. 10 – Ricevimento dei cadaveri.

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse la residenza;
- b) i cadaveri delle persone che in vita avevano la residenza nel Comune;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
- f) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica;
- g) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune per i seppellimenti di cui alle lettere f) e g), gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art. 11 – Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

Il Sindaco, con apposita ordinanza, disciplina gli orari di apertura al pubblico dei cimiteri.

Gli orari di apertura dovranno essere esposti in modo ben visibile all'ingresso del cimitero.

Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo del suono di campanelli, 15 minuti prima dell'orario prescritto per permettere a quanti si trovano all'interno del cimitero di avviarsi all'uscita.

Art. 12 – Divieti d'ingresso nei cimiteri.

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna ravvisi l'opportunità di divieto;
- d) a tutti i veicoli (comprese le biciclette), tranne quelli che servono per:
 - l'espletamento dei servizi cimiteriali;
 - entro certi limiti, a garantire la mobilità dei portati di handicap;
 - ai mezzi strettamente necessari all'esecuzione di opere all'interno dei cimiteri.

Art. 13 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare:

- a) fumare, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
- b) introdurre cani o altri animali;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) calpestare le aiuole e le tombe, scrivere sulle lapidi e sui muri e comunque danneggiare quanto si trova all'interno dei cimitero;
- f) commerciare oggetti di qualsiasi tipo, fare offerte di lavoro, distribuire carte e volantini.

Art. 14 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

CAPO V

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 15 - Normativa.

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, nonché quelle integrative del presente regolamento.

ART. 16 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente art. 11.

Tuttavia per esigenze particolari, su richiesta scritta dei familiari e qualora il cadavere non dia luogo a problemi igienico-sanitari, il feretro regolarmente sigillato potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di giorni due. In tal caso, il custode del cimitero concorderà con gli interessati il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

Se nei termini concordati e comunque entro il secondo giorno dal deposito, i familiari non si presentano per assistere alle operazioni, si procederà secondo i casi alla inumazione o alla tumulazione della salma, addebitando gli eventuali oneri ai richiedenti.

ART. 17 - Epigrafi

Ogni sepoltura deve riportare una epigrafe contenente il nome, il cognome, la data di nascita e quella di morte del defunto.

Sulle sepolture nei campi di inumazione, in sostituzione del cippo regolamentare, possono essere apposte croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti o altri manufatti, secondo le forme, le misure e i materiali regolarmente autorizzati dal Sindaco sulla base di precisa richiesta degli interessati.

Ogni loculo e celletta, siano essi interrati, a colombaro o in celle private, devono essere muniti di lapide di chiusura, sulla quale, va comunque indicato il cognome, il nome e le date di nascita e di morte del defunto.

Ogni epigrafe può contenere brevi espressioni, purchè compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

ART. 18 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

E' consentita l'introduzione di una cassetta metallica contenente i resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate.

L'introduzione della predetta cassetta metallica ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

ART. 19 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno assicurate dal comune con spese a carico degli interessati. E' data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 20 - Esumazioni ad estumulazioni - Normativa.

Per le esumazioni e le estumulazioni saranno osservate le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, nonché quelle integrative del presente regolamento.

ART. 21 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie saranno eseguite, di norma, tutti gli anni nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile.

Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorsi almeno 20 anni dalla data di sepoltura del feretro; possono essere richieste dai parenti, oppure decise dalle autorità competenti.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

I parenti possono richiedere l'estumulazione prima della scadenza della concessione, purché il periodo di tumulazione garantisca la completa mineralizzazione del cadavere oppure per trasferimento della salma in altro loculo o cimitero. In questo caso, salvo si tratti di sepolture private in tombe di famiglia, viene meno la concessione e i loculi liberati ritornano in disponibilità al Comune.

Nel caso in cui alla scadenza della concessione il periodo di tempo trascorso dalla tumulazione lasci prevedere la non completa mineralizzazione del cadavere, prima di procedere alla estumulazione, i parenti potranno rinnovare la concessione oppure chiedere la proroga della concessione per il periodo di tempo che a parere del coordinatore sanitario, sarà necessario alla completa mineralizzazione del cadavere. In caso negativo, la salma verrà estumulata e se necessario inumata.

Per la succitata proroga della concessione verrà corrisposta una tariffa calcolata proporzionalmente in base al numero degli anni di proroga rispetto alla tariffa e durata di una concessione normale.

I parenti delle salme possono assistere alla esumazione o estumulazione anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione o estumulazione, il custode del cimitero e l'ufficio comunale responsabile del servizio, avranno cura, nel limite del possibile, di comunicare ai parenti delle salme soggette alle operazioni, la data dell'inizio delle stesse. Qualora non sia possibile rintracciare i parenti, verranno affissi appositi manifesti riportanti i dati del defunto e la data di inizio delle operazioni.

Se i parenti delle salme soggette ad esumazione o estumulazione ordinarie, come sopra individuati non concordano con gli uffici competenti ed entro i termini stabiliti il giorno e l'ora delle operazioni, dette operazioni verranno comunque eseguite.

ART. 22 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

Per le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, saranno scrupolosamente osservate le norme che regolamentano la materia.

ART. 23 - Oneri

Tutte le operazioni di esumazione ed estumulazione sono eseguite dal comune che ne sostiene l'onere.

CAPO VII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

ART. 24 - Lavori privati nei cimiteri.

Nei cimiteri, nessun lavoro può essere eseguito da privati senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.

E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.

Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti che disciplinano la materia in questo comune.

ART. 25 -

Le imprese che eseguono lavori all'interno del cimitero, oltre al rispetto delle normative vigenti in materia, dovranno:

- operare nel rispetto del luogo;
- evitare nel limite del possibile interruzioni nell'esecuzione dei lavori;
- mantenere ordinato e recintato il cantiere;
- produrre polizza fidejussoria, dell'importo stabilito dall'ufficio Tecnico Comunale, a garanzia del ripristino di eventuali danni;
- alle ore 13 dei giorni prefestivi dovrà essere cessata qualsiasi attività lavorativa e riordinati i cantieri; i lavori potranno riprendere il giorno successivo a quello festivo.

ART. 26 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.

L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

CAPO VIII

SEPOLTURE PRIVATE

CONCESSIONI

ART. 27 - Tipi di sepoltura.

Nei cimiteri comunali esistono le seguenti specie di sepoltura:

- a) sepoltura gratuita nei campi di inumazione;
- b) sepoltura privata a pagamento mediante concessioni del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - 1 - loculi per tumulazione individuale, costruiti dal comune in colombari lungo i muri di cinta o sotto le arcate e loggiati;
 - 2 - cellette-ossario costruite dal comune per la tumulazione di ossa e di resti;
 - 3 - aree per la costruzione di sepolture private.

ART. 27/BIS – Concetto di concessione.

Il Cimitero, ai sensi degli art. 823 e 824 del Codice Civile, ha carattere demaniale per cui la concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune assegna al privato una determinata sepoltura particolare o area da adibire a sepoltura, con diritto d'uso temporaneo.

ART. 28 - Durata delle concessioni.

Le concessioni sono a tempo determinato e della seguente durata:

- a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali, anni 40;
- b) concessione di cellette-ossario costruite dal Comune per la tumulazione di ossa o di resti: anni 50;
- c) concessione di aree per la costruzione di loculi interrati, anni 50;
- d) concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia, anni 99.

Le concessioni sono rinnovabili, a domanda degli aventi diritto, per una durata pari a quella prevista dal regolamento comunale al momento della scadenza delle concessioni stesse.

L'Amministrazione Comunale provvederà, con congruo anticipo, ad informare il Concessionario, od i suoi eredi della scadenza della concessione del/dei loculo/i al fine di agevolare l'eventuale rinnovo della stessa.

Nel caso in cui il Concessionario od i suoi eredi non siano rintracciabili a seguito di verifica anagrafica e/o mediante documentazione agli atti dell'Ufficio, si provvederà a redigere appositi avvisi che saranno affissi all'Albo Pretorio della Sede Municipale, nei Cimiteri comunali e nei principali luoghi pubblici e, per estratto, pubblicati sulla stampa locale, e che dovranno contenere le generalità del Concessionario, gli estremi di identificazione del/dei loculo/i, gli estremi dell'atto di concessione e le generalità della salma eventualmente tumulata.

Nel caso di rinuncia a rinnovare la concessione da parte del Concessionario o dei suoi eredi o nel caso in cui nessuno degli interessati si presenti a seguito di formale invito o della pubblicazione degli avvisi di cui al comma precedente, il Comune rientrerà nella piena disponibilità delle sepolture e potrà provvedere all'estumulazione delle salme o dei resti mortali in esse contenuti.

La destinazione, delimitazione, e zonizzazione delle aree sono stabilite con provvedimento del Consiglio Comunale.

ART. 29 – Criteri di assegnazione dei loculi.

Per la concessione di sepolture costruite dal Comune si possono presentare le seguenti casistiche:

- a) tumulazione di salma;
- b) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
- c) traslazione di salma a richiesta dei Concessionari o dei loro eredi;
- d) concessione a persone viventi per tumulazione future.

Nel caso di prenotazione di loculi di futura costruzione, i richiedenti potranno indicare eventuale preferenza di fila, in considerazione della differenziazione del costo delle concessioni cimiteriali in rapporto alle file, ma ciò non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che procederà all'assegnazione dei loculi disponibili esclusivamente in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande al protocollo comunale, riservando comunque la priorità ai casi rispettivamente di cui ai precedenti punti a) e b).

Allo stesso modo si procederà, per richieste di loculi immediatamente disponibili ed individuabili al momento della richiesta, all'assegnazione esclusivamente in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande al protocollo comunale, riservando comunque la priorità ai casi rispettivamente di cui ai precedenti punti a) e b). In quest'ultimo caso il richiedente potrà individuare i/il loculi/o prescelti/o.

L'Amministrazione deve, comunque, assicurare una disponibilità pari al 10% (dieci per cento) dei loculi costruiti o di quelli resisi disponibili a seguito di mancato rinnovo della concessione per i casi di cui alla lettera a).

Non è ammessa la concessione di oltre due loculi allo stesso richiedente se non sulla base di motivate necessità da descrivere nell'istanza di concessione che saranno valutate di volta in volta dalla Giunta Comunale.

ART. 30 – Modalità per la concessione.

I Concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo stabilito ed aggiornato sulla base degli indici determinati dall'ISTAT e forniti dall'Ufficio Statistica della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla base di criteri fissati dalla Giunta Comunale.

Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, ecc.) ed, eventualmente, anche la sua ubicazione nel Cimitero.

Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo nei tempi e nei modi stabiliti nella comunicazione stessa ed in quelle eventualmente successive, e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il tempo assegnato.

In caso di reiterata, mancata ottemperanza a quanto stabilito nel comma precedente, il Comune, previo avviso inviato mediante raccomandata a.r. almeno 15 giorni prima, potrà procedere all'estumulazione della/e salma/e tumulata/e nel/nei loculo/i per il/i quale/i non sia stato versato, in tutto od in parte, il canone di concessione od il richiedente non si sia presentato per la stipulazione dell'atto di concessione ed alla sua/loro successiva inumazione nello stesso Cimitero.

Tutte le spese inerenti la concessione sono a carico del Concessionario.

I criteri generali per il versamento del canone di concessione sono così stabiliti:

1) RICHIESTA DI CONCESSIONE DI LOCULI DA COSTRUIRSI IN FUTURO OD IN COSTRUZIONE:

- i tempi, gli importi e le modalità per il versamento del canone saranno determinati con delibera della Giunta Comunale;

2) RICHIESTA DI CONCESSIONE DI LOCULI DEI QUALI SIA GIA' STATO DETERMINATO IL PREZZO FINALE DI CESSIONE

- dovrà provvedersi al versamento dell'intero importo entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data della domanda o della comunicazione dell'ufficio comunale;

3) RICHIESTA DI CONCESSIONE DI LOCULI DEI QUALI SIA STATO DETERMINATO IL PREZZO FINALE DI CESSIONE E CHE VENGANO CONCESSI IN ANNUALITA' SUCCESSIVE A QUELLA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO STESSO:

- l'importo da pagare potrà essere:

- quello fissato, nello stesso anno, con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, per la cessione di loculi di nuova costruzione;

- quello fissato, nello stesso anno, con determinazione del Responsabde dell'Ufficio Tecnico Comunale tenuto conto dell'ultimo prezzo di cessione di loculi ultimati assoggettato a rivalutazione monetaria e dovrà essere versato entro 30 (trenta) giorni dalla data della domanda o della comunicazione dell'ufficio comunale.

Le tumulazioni in loculi, loculi-ossari e loculi-interrati possono essere eseguite dal Necroforo addetto al Cimitero solo dietro rilascio, da parte del competente ufficio comunale, di nulla osta nel quale siano indicati:

- generalità anagrafiche del defunto;

- luogo e data del decesso;
- loculo nel quale deve essere effettuata la tumulazione;
- titolare della concessione o della prenotazione del loculo.

Nel caso si richieda che il defunto, causa mancanza di loculi disponibili o rifiuto di utilizzo degli stessi da parte dei famigliari, venga tumulato in loculo già concesso ad altri, il nulla osta sarà rilasciato previo assenso scritto del Concessionario o dei suoi eredi e per il tempo strettamente necessario affinché la salma possa trovare una sistemazione definitiva in altra sepoltura o, comunque, sino a quando il Concessionario od i suoi eredi non debbano ritornare in disponibilità del loculo per loro necessità; gli stessi, dal canto loro, non potranno, per nessun motivo e sotto nessuna forma, chiedere corrispettivi per la cessione temporanea della sepoltura.

Le violazioni di quanto sopra stabilito di cui l'Ufficio comunale venga a conoscenza saranno comunicate alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 30/BIS – Loculi in concessione provvisoria.

Quando, per circostanze particolari, una salma non può essere immediatamente tumulata nella sepoltura riservatale, quando ne deve essere eseguito, dopo poco tempo, il trasporto in altro Comune, e nel caso di ricostruzione di cappelline funerarie, il feretro può essere tumulato in un loculo concesso provvisoriamente.

La concessione provvisoria dura un anno e può essere rinnovata per un ulteriore periodo di massimo due anni. Alla scadenza del triennio, ove gli interessati non abbiano ancora provveduto, si provvederà alla definitiva inumazione a terra.

Nei chiusini dei loculi in concessione provvisoria sono consentite iscrizioni solamente se fatte con vernice nera lavabile.

Le concessioni provvisorie sono subordinate al versamento del canone vigente rapportato all'anno o frazione di anno.

ART. 31 – Concessione di loculi già utilizzati da altri concessionari - Canone.

Il canone per la concessione di loculi o sepolture private in genere già utilizzate dai Concessionari e che ritornano in disponibilità al Comune a seguito estumulazione delle salme o scadenza della concessione, verrà così determinato:

- sconto del 20% (ventipercento) sul canone vigente stabilito od aggiornato ai sensi del primo comma del precedente articolo 30;
- sconto del 25% (venticinquepercento) sul valore corrente stimato dall'ufficio tecnico comunale per i loculi interrati e le tombe di famiglia.

ART. 32 - Concessione di aree ed obblighi del concessionario.

Il Concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro.

Il diritto alla concessione decade nei seguenti casi:

- entro un anno dalla concessione non viene presentato il progetto per la costruzione del sepolcro;
- entro due anni dall'autorizzazione alla edificazione del sepolcro non sia stato richiesto il collaudo dell'opera.

Nulla è dovuto al Concessionario.

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritenga opportune ed indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

Nel caso in cui la sepoltura o parte di essa presenti una statica precaria o si trovi in condizioni indecorose, si sospende la tumulazione, restando il concessionario obbligato alla esecuzione dei lavori occorrenti e al versamento di un congruo deposito di garanzia che viene restituito ad opere eseguite od impiegato nella esecuzione delle opere stesse, se l'interessato non vi provvede.

In alternativa, il concessionario potrà delegare l'esecuzione delle opere necessarie al mantenimento del perfetto stato della sepoltura e delle opere annesse, al Comune previo versamento anticipato del costo totale per l'esecuzione delle opere così come calcolato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 33 - Rinuncia alla concessione.

Il Concessionario di un loculo, di un loculo-ossario o di un loculo-interrato (c. d. "tombino") può rinunciare alla concessione:

- 1) PRIMA DI AVERE UTILIZZATO LA SEPOLTURA;
- 2) DOPO AVERE UTILIZZATO LA SEPOLTURA.

Nel caso di cui al punto 1), il Comune, esclusivamente su rinuncia espressa dell'interessato, provvederà ad un rimborso nella seguente misura:

A) entro 1 anno di durata della concessione:

importo pari al 60% (sessantapercento) del costo della concessione al momento della rinuncia (valore attuale);

B) entro 10 anni di durata della concessione:

importo pari al 40% (quarantapercento) del costo della concessione al momento della rinuncia (valore attuale);

C) entro 20 anni di durata della concessione:

importo pari al 20% (ventipercento) del costo della concessione al momento della rinuncia (valore attuale);

D) Oltre i 20 anni di durata della concessione:

nessun importo.

Nel caso di cui al punto 2), il Comune, sempre esclusivamente su rinuncia espressa dell'intessato, provvederà ad un rimborso nella seguente misura:

A) entro 1 anno di durata della concessione:

importo pari al 30% (trentapercento) del costo della concessione al momento della rinuncia (valore attuale);

B) entro 10 anni di durata della concessione:

importo pari al 20% (ventipercento) del costo della concessione al momento della rinuncia (valore attuale);

C) entro 20 anni di durata della concessione:

importo pari al 10% (diecipercento) del costo della concessione al momento della rinuncia (valore attuale);

D) Oltre i 20 anni di durata della concessione:

nessun importo.

Per quanto attiene, invece, la rinuncia a concessioni perpetue di loculi, loculi-ossari e loculi-interrati, il Comune provvederà, sempre in base a formale richiesta dell'interessato, al rimborso di un importo pari al 50% (cinquantapercento) del costo della concessione al momento della rinuncia purchè la perpetuità della stessa sia desumibile dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione o da quella presentata dal Concessionario o dai suoi eredi.

Sulle somme rimborsate non sono dovuti interessi di sorta.

A prescindere dalla presentazione di richiesta, la rinuncia alla concessione di loculi, loculi-ossari e loculi-interrati, sia a tempo che perpetua, s'intende "automatica" e, quindi, conseguentemente, tali sepolture rientreranno, da subito, a tutti gli effetti, nella piena disponibilità del Comune, nei seguenti casi:

- a) il Concessionario od i suoi eredi hanno provveduto all'estumulazione della salma o dei resti mortali per trasferirla/li in qualsiasi altra sepoltura all'interno dello stesso Cimitero od in altro Cimitero comunale;
- b) il Concessionario od i suoi eredi hanno provveduto all'estumulazione della salma o dei resti mortali per trasferirla/li in altra sepoltura in Cimitero di altro Comune.

ART. 34 - Revoca e decadenza della concessione.

La concessione, sia a tempo che perpetua, può essere soggetta:

- a) a revoca per esigenze di pubblico interesse. In tal caso deve essere assegnata dal Comune altra area o sistemazione equivalente;
- b) a decadenza per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere e per inadempienza alle clausole contrattuali;
- c) a rinuncia per avvenuta sistemazione delle salme in altra sepoltura come previsto all'art.33.

La revoca o la decadenza della concessione può essere esercitata dal Comune per esigenze di pubblico interesse.

Le concessioni perpetue, nel caso in cui non si sia in grado di rintracciare gli aventi diritto o si verifichi una palese incuria delle tombe, possono essere dichiarate decadute quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione della salma se trattasi di loculi costruiti dal Comune, o 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma se trattasi di tombe di famiglia.

La decadenza della concessione può inoltre essere esercitata dal Comune, previa regolare diffida al Concessionario, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione.

In caso di revoca della concessione, secondo la disponibilità del Comune, al Concessionario potrà/anno essere assegnato/i altro/i loculo/i per il periodo rimanente della concessione oppure rimborsata la quota percentuale relativa al periodo non goduto calcolata sulla base del canone vigente.

ART. 34/BIS – Rinnovo anticipato della concessione.

Nel caso in cui il concessionario, o gli eredi, volessero anticipatamente rinnovare il periodo concessorio del loculo, ne avrà/avranno facoltà proponendo formale istanza al predetto Ufficio comunale che ne effettuerà l'istruttoria.

L'entità del canone di rinnovo sarà calcolato applicando, sul canone vigente per analogo loculo al momento della richiesta di rinnovo anticipato, una riduzione pari al 2,5% per ciascun anno mancante alla scadenza naturale della concessione.

La durata della nuova concessione è fissata comunque in 40 (quaranta) anni dalla proposta richiesta di rinnovo.

Per quanto attiene alle formalità di esecuzione della istruttoria di rinnovo, si rinvia alle norme contenute nel presente Regolamento.

CAPO IX

CREMAZIONE

ART. 35 - Cremazione.

I requisiti per la progettazione e la costruzione dei crematori, nonché le modalità di autorizzazione della cremazione, di trasporto e consegna delle urne cinerarie, sono definite dal Capo XVI del D.P.R. n. 285/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto concerne le disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, sono disciplinate dalla legge n. 130 del 30.03.2001 e dalla legge regionale n. 24 del 25.09.2009.

ART. 35/BIS – Istituzione del registro della cremazione.

E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio di Stato Civile, su modello approvato dall'ufficio medesimo.

Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sè manifestazione di volontà alla cremazione.

La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art.602 C.C.. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

L'ufficio preposto dovrà anche avvisare il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.

Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

ART. 36 – Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione.

Per quanto riguarda l'affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione, si stabilisce quanto segue:

1. Di affidare ai competenti uffici comunali individuati nel settore servizi di polizia mortuaria e in particolare al Dirigente/Responsabile di servizio o suo delegato, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. 24/2009;
2. Che il Comune possa eventualmente procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri e che vengano eseguiti controlli periodici a cura della Polizia locale;
3. Che l'urna sia conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno.
4. Di approvare la seguente procedura per l'affidamento dell'urna cineraria:
 - Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri,
 - Verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi,
 - Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato,
 - Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio,
 - Obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro 30 giorni;
5. Di stabilire che per l'affidamento dell'urna cineraria non sia corrisposta alcuna tariffa.

ART. 36/BIS – Dispersione delle ceneri.

Nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale.

La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'art.3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia di materiale rapidamente biodegradabile.

La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per interrimento delle ceneri.

E' vietata la dispersione in aria (al vento).

La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al custode cimiteriale.

Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario relativo alle pratiche di polizia mortuaria, le seguenti operazioni:

- Dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto,
- Dispersione eseguita dal personale autorizzato dal Comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001.

Questo Comune è competente per le ceneri già collocate nei cimiteri di questo Comune che possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge regionale 24/2009.

L'apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri è individuata presso il cimitero di Trecenta. La dispersione nell'apposita area cimiteriale è consentita per interrimento delle ceneri.

In assenza di diverse disposizioni della Regione Veneto, come manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri, espressa dal defunto, si intende unicamente quella scritta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.b, nn. 1 e 2, legge n. 130/2001.

CAPO X

NORME FINALI

Art. 37 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 38- Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno, dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso in ogni caso, l'ufficio di Polizia Mortuaria.

Art. 39 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni Comunali in materia con esso contrastanti.